



REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-03-2007 (punto N. 26)

Delibera

N .223

del 26-03-2007

Proponente

GIANFRANCO SIMONCINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Andrea Bernabei

Estensore: Marco Biagiotti

Oggetto:

Determinazione del Calendario scolastico 2007/2008 per la Regione Toscana

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNI

MASSIMO TOSCHI

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'art. 138 lettera d) del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modifiche, che all'art. 6 prevede tra l'altro la determinazione del calendario scolastico fra le funzioni per promuovere sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica;

Visto l'art. 74 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 fissa il termine delle attività educative della scuola dell'infanzia e le attività didattiche negli istituti e scuole al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni;

Visti l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art. 5;

Sottoposto il presente provvedimento all'esame della Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del giorno 21 marzo 2007 e del Comitato di coordinamento istituzionale nella seduta del giorno 20 marzo 2007;

Consultate in apposite riunioni sul presente provvedimento le principali Associazioni sindacali, Associazioni dei Genitori, delle Scuole Autonome Toscane, delle Scuole Paritarie e dei Dirigenti Scolastici in data 15 marzo 2007;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di stabilire il calendario scolastico 2007/2008 per la Regione Toscana nei seguenti termini:

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana, le attività didattiche hanno inizio il giorno giovedì 13 settembre 2007 e terminano non oltre il giorno sabato 7 giugno 2008 per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di 207 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche se la festa del Patrono cade al di fuori di tale periodo e di 206 giorni se è compresa in tale periodo.

Sulla base di comprovate esigenze, le singole Istituzioni scolastiche autonome, d'intesa con gli enti locali erogatori dei servizi scolastici, possono anticipare la data di inizio delle attività didattiche non oltre il giorno lunedì 10 settembre 2007.

Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2008.

2. All'interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di *festività*:

- Tutte le domeniche;
- Il 1° novembre 2007, festa di tutti i Santi;

- L'8 dicembre 2007, Immacolata Concezione;
- Il 25 dicembre 2007, Santo Natale;
- Il 26 dicembre 2007, S.Stefano;
- Il 1° gennaio 2008, Capodanno;
- Il 6 gennaio 2008, Epifania;
- Il 24 marzo 2008, lunedì dell'Angelo;
- Il 25 aprile 2008, anniversario della Liberazione;
- Il 1° maggio 2008, festa del Lavoro;
- Il 2 giugno 2008, festa nazionale della Repubblica;
- La festa del Patrono.

3. Nei giorni 24, 27, 28, 29 e 31 Dicembre 2007 e 2, 3, 4, 5 Gennaio 2008 (vacanze natalizie) nonché nei giorni 20, 21, 22 e 25 marzo 2008 (vacanze pasquali) le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale. Nel giorno 30 novembre, festa della Regione Toscana, è parimenti prevista, in via ordinaria, la sospensione delle attività didattiche; tuttavia è data facoltà alle singole istituzioni scolastiche autonome di derogare in modo motivato da tale disposizione, prevedendo anche in tale data lo svolgimento delle attività didattiche.

Si precisa che la suddetta deroga può essere esercitata esclusivamente per dare l'opportunità agli allievi di partecipare a specifiche iniziative celebrative della ricorrenza promosse dalla medesima istituzione scolastica o da altre istituzioni.

4. Nell'ambito delle date di inizio e di fine del periodo di possibile svolgimento delle attività didattiche (determinate nel precedente punto 1) e tenendo conto dei giorni, all'interno di tale periodo, nei quali non è consentito svolgere le medesime (determinati nei precedenti punti 2 e 3), ciascuna Istituzione scolastica autonoma, ai sensi di quanto disposto dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.5, secondo e terzo comma, adatta lo svolgimento delle attività didattiche determinandone lo specifico calendario. Si ricorda comunque che i suddetti adattamenti devono essere disposti nel pieno rispetto delle durate minime delle attività didattiche previste dalle normative statali attualmente in vigore. Le determinazioni di cui sopra devono essere assunte dalle Istituzioni scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative poste dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto sia delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio, sia delle esigenze espresse dall'utenza. Le suddette determinazioni relative al calendario scolastico, sono assunte dai competenti organi delle Istituzioni Scolastiche, in parallelo alla definizione del POF di norma entro il 30 giugno 2007, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici e nel rispetto del CCNL. Nel caso l'Istituzione Scolastica autonoma intenda anticipare ad una data compresa fra il giorno 12 settembre ed il 10 settembre 2007 l'inizio dell'Anno scolastico, tale determinazione deve essere assunta in tempo utile per essere comunicata alle famiglie entro il 31 maggio 2007.

5. Relativamente alla scuola dell'infanzia, si impartiscono le seguenti specifiche disposizioni:

- per quanto riguarda la sospensione dell'attività relativa al giorno 30 novembre 2007 (festa della Regione Toscana) è data facoltà alle singole istituzioni di derogare in modo motivato da tale disposizione prevedendo in tale data lo svolgimento delle attività didattiche, oltre che per il motivo di cui al punto 3, anche al fine di garantire la continuità del servizio scolastico in presenza di comprovate esigenze in tal senso espresse dalle famiglie o dal territorio.
- nel periodo successivo all' 11 giugno 2008 e sino al 30 giugno 2008, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto d'intesa con il competente Comune che, nell'ambito delle complessive

attività individuate nel Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
ANDREA BERNABEI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ